



ALLEGATO A alla Dgr n. 2030 del 06 dicembre 2016

**SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO
PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL
DIRETTORE DELL'AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA**

Con la presente scrittura privata, che si redige in duplice originale, fra:

- la **Regione del Veneto**, rappresentata dal Presidente dott. Luca Zaia a ciò autorizzato dall'articolo 6 comma 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31;
- il Sig. _____ (C.F. _____) nato _____ a (_____) domiciliato per la carica presso l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura in Padova, giusta deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

In applicazione dell'articolo 6 della Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura assume a tempo determinato, con contratto di lavoro di diritto privato, alle proprie dipendenze, con le funzioni di Direttore il Sig. _____, che accetta, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____.

Art. 2

La sede di lavoro è a Padova, salvo diversa localizzazione disposta dalla Giunta Regionale.

Il Sig. _____ si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, le funzioni di Direttore.

Art. 3

Il presente contratto decorre dal _____ con durata di _____ mesi, rinnovabile entro i limiti previsti dall'art. 6, comma 3 della l.r. 31/2001.

Il presente contratto può essere risolto dalla Giunta Regionale, prima della scadenza, per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile e nel caso di valutazione negativa rispetto agli obiettivi posti dalla Giunta stessa.

Il Direttore, tuttavia, ha facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine dando un preavviso di tre mesi.

Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta Regionale, può esonerare dall'obbligo di preavviso.

Art. 4

La retribuzione annua è fissata complessivamente in euro 130.749,51 (centotrentamila settecentoquarantanove/51 euro) al lordo di oneri e ritenute di legge.

La retribuzione mensile è quindi fissata in euro 10.057,65 (diecimilacinquantasette/65 euro) al lordo degli oneri ed è corrisposta in tredici mensilità.

La retribuzione può essere elevata di un ulteriore 10% massimo, secondo l'esito della valutazione dei risultati e obiettivi conseguiti.

In caso di missioni e trasferte è dovuto un trattamento commisurato a quello previsto per i Dirigenti della Regione.

Le parti convengono che il presente contratto, durante il periodo di vigenza, recepirà automaticamente le eventuali disposizioni normative statali e regionali – che dovessero intervenire successivamente per disciplinare la materia.

Art. 5

Il Direttore viene iscritto, per il trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza ai relativi istituti previsti per i Dirigenti di ruolo, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Art. 6

Le parti convengono che in caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo intervenuto (compresi anche la decadenza, la revoca, la risoluzione del contratto – anche se intervenuta nelle ipotesi previste dal precedente articolo 3) – nulla sia dovuto a titolo di risarcimento e/o indennità di recesso e/o cessione del rapporto di lavoro.

Art. 7

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, le ferie e il riposo settimanale, si applica la normativa vigente prevista per i dipendenti appartenenti alla qualifica dirigenziale.

La definitiva costituzione del rapporto è subordinata al definitivo superamento del periodo di prova la cui durata è fissata in sei mesi; durante tale periodo è in facoltà di ciascuna delle parti recedere dal rapporto senza motivazione e senza obbligo di preavviso o indennizzo.

Art. 8

Nel caso di interruzione continuativa del servizio per malattia od infortunio non dipendente da causa di servizio, l'Amministrazione conserva al prestatore di lavoro l'incarico per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi, durante il quale gli corrisponderà l'intera retribuzione.

Allo scadere dei termini indicati, ove perduri lo stato di malattia o infortunio, l'Amministrazione provvederà al riconoscimento del 50% della retribuzione sino a un massimo di ulteriori sei mesi, decorsi i quali, potrà rescindere il rapporto di lavoro.

Nel caso, invece, di malattia od infortunio dipendente da causa di servizio, l'Amministrazione conserverà al prestatore di lavoro l'incarico, corrispondendogli l'intera retribuzione, fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata una invalidità permanente totale o parziale, quest'ultima che sia tale da non far riprendere le normali attribuzioni.

In ogni caso, il periodo di conservazione dell'incarico e di corresponsione della retribuzione non potrà superare la data di scadenza del contratto.

Art. 9

Il Direttore si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, non accetterà incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni ed attività inerenti all'Ufficio.

Il Direttore si impegna a comunicare tempestivamente, per le conseguenti determinazioni ivi compresa l'applicazione del successivo art. 10, le eventuali incompatibilità e conflitti di interesse, di cui all'art. 12 della LR n. 27/97 ed all'art. 6, comma 5, della LR n. 31/2001, che dovessero insorgere durante l'incarico.

Art. 10

Il Direttore dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non avere in essere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo con altre Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui al D.lgs. 8 aprile, n. 39 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 190/2012”;
- la veridicità del curriculum presentato per l’assunzione;
- di non rivestire cariche pubbliche elettive;
- di non avere cariche in partiti politici;
- di non avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.

Il verificarsi di una delle suddette condizioni ovvero la non veridicità del curriculum presentato costituiscono giusta causa di recesso ai sensi dell’articolo 3.

Art. 11

Il Direttore può essere autorizzato allo svolgimento di incarichi occasionali o temporanei, secondo quanto previsto dalle disposizioni previste per i dirigenti regionali.

Art. 12

Per i patti non espressamente contemplati nel presente contratto di lavoro a tempo determinato si rimanda alle norme del Codice Civile e, in via residuale, alla legislazione regionale e al C.C.N.L. del personale dirigenziale del comparto “Regioni – Autonomie Locali”.

Art. 13

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Venezia.

Art. 14

Il presente contratto di lavoro è esente da imposta di bollo (DPR 26 ottobre 1972, n. 642, Tabella articolo 25) e da registrazione (DPR 26 aprile 1986, n. 131, Tabella articolo 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Venezia, li _____

Il Presidente della Giunta Regionale
- Dott. Luca Zaia -

Il Contraente
